

POTENZIALITÀ RISPETTO RESPONSABILITÀ

In occasione della ricorrenza della sottoscrizione della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Camera dei Minori e della Famiglia di Roma ha deciso questo anno di ricordare questo evento pubblicando un articolo della Convenzione il cui contenuto è particolarmente significativo per il percorso di crescita delle persone minori di età.

L'art. 29 della Convenzione, infatti, definisce le finalità dell'educazione dei bambini e dei ragazzi che sono il futuro della nostra società, ponendo l'accento su concetti fondamentali quali lo sviluppo della personalità del fanciullo per favorire l'espressione delle potenzialità, il rispetto e la responsabilità come preparazione ad assumere decisioni consapevoli nella vita, delineando così un diritto fondamentale che deve essere garantito in ogni contesto in cui il minore cresce e si esprime diventando l'adulto del domani.

- 1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
- 2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato. e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.